



26 151 / 11

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Adolfo Di Virginio

Nicola Milo

Giovanni Conti

Vincenzo Rotundo

Anna Maria Fazio

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. *524*

UP- 16/03/2011

R.G.N. 17727/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia

avverso la sentenza del 09/06/2008 della Corte di assise di appello di Venezia nei confronti di Buson Gilberto, nato a Pernumia il 17/07/1951, Contin Cristian, nato a Montagnana il 04/08/1974 e Contin Flavio, nato a Casale di Scodosia il 05/11/1942

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Conti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico Delehay, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;

uditi i difensori, avvocati Luigi Fadalti per Buson, Renzo Fogliata e Alessio Morosini per Contin Cristian e Contin Flavio, che hanno concluso per il rigetto del ricorso.

99

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 marzo 2007 la Corte di assise di Padova assolveva Gilberto Buson, Cristian Contin e Flavio Contin, con la formula "perché il fatto non sussiste", dai reati:

A) di cui all'art. 306 cod. pen., in relazione agli artt. 270 e 270-*bis* cod. pen. (promozione, costituzione ed organizzazione, in concorso con altri, giudicati separatamente, di un'associazione di carattere militare denominata "Veneto Serenissimo Governo", avente lo scopo di commettere fatti diretti a disciogliere l'unità dello Stato, a distruggere il sentimento nazionale e a suscitare la guerra civile per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, procurandosi a tal fine la disponibilità di armi da impiegare in azioni di terrorismo tendenti al raggiungimento delle finalità di cui sopra);

B) di cui all'art. 270-*bis* cod. pen., per avere promosso, costituito e organizzato l'associazione di cui al capo che precede con fini di eversione dell'ordine democratico.

In Padova e altrove, fino al maggio 1997.

2. A seguito di appello del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, con riferimento esclusivo all'assoluzione concernente il capo B, la Corte di assise di appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado.

Osservava, in dissenso dalla prima sentenza, che la struttura organizzativa di cui facevano parte gli imputati aveva consapevolmente accettato, teorizzato e organizzato il compimento di atti violenti con finalità di eversione dell'ordine democratico. Tuttavia, la statuizione assolutoria doveva essere confermata, perché tale struttura organizzata doveva ritenersi inidonea al perseguimento dello scopo, data l'assoluta carenza di disponibilità strumentali (limitate a un *mab* e a due trattori (i cosiddetti "tanki") l'uno trasformato in un rudimentale veicolo lanciafiamme e l'altro utilizzabile in non meglio precisate azioni dimostrative con uso di esplosivo, con conseguente non configurabilità del delitto contestato, in accordo con la giurisprudenza della Corte di cassazione.

3. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, che, con un unico motivo, denuncia la inosservanza dell'art. 270-*bis* cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di mancata affermazione della responsabilità penale, osservando che la concreta possibilità che l'associazione eversiva raggiunga i suoi scopi deve essere valutata *ex ante*, senza che sia necessario che abbia inizio la materiale esecuzione del programma

criminoso. La sentenza impugnata non ha osservato questo criterio, non dando rilievo all'esistenza di un'associazione con finalità eversive riuscita a mantenere nel tempo un programma da un lato teso all'acquisizione di armi (quali i "tanki" teleguidati) e al reperimento di luoghi ove nasconderli, dall'altro a operare all'esterno con attività propagandistica, interferendo anche abusivamente nei canali televisivi nazionali. Questa condotta aveva ben superato il momento dell'adesione a un programma eversivo, estrinsecandosi in concrete realizzazioni di tali finalità, come dimostrato dall'assalto al campanile, operato attraverso l'abbordaggio e l'occupazione di un vaporetto, il sequestro del personale e lo sbarco in piazza San Marco, con la piena sorpresa delle forze di polizia; poco importando che l'azione sia stata poi neutralizzata, perché ciò che importa ai fini della valutazione della capacità eversiva non sono le attività realizzate in esecuzione del piano eversivo ma le potenzialità insite nell'associazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare manifestamente infondato o per altro verso inammissibile.
2. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte veneziana non ha affermato che le finalità eversive dell'associazione contemplata dall'art. 270-bis cod. pen. non siano da valutare *ex ante*, né che per la integrazione del reato sia necessario che abbia inizio la materiale esecuzione del programma criminoso.
3. Nella sentenza impugnata si è invece accertato, in difformità da quanto ritenuto dal primo giudice, che l'organismo associativo in questione, pur perseguendo un programma eversivo dell'ordine democratico e pur proponendosi atti di violenza, era tuttavia strutturalmente inidoneo al perseguimento dello scopo eversivo, data l'assoluta carenza di disponibilità strumentali che tale programma potessero attuare.
4. Tale valutazione appare in linea con la giurisprudenza di legittimità, che ha reiteratamente avuto modo di precisare come ai fini della configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis cod. pen.), pur non essendo necessaria la realizzazione dei reati oggetto del programma criminoso, essendo sufficiente l'esistenza di un programma, attuale e concreto, diretto alla realizzazione di quelle finalità, occorre tuttavia che ricorra una struttura organizzativa stabile e permanente che, per quanto rudimentale, presenti un grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma (*ex plurimis* Sez. 6, n. 25863 del

99

08/05/2009, Scherillo, Rv. 244367; Sez. 1, n. 21686 del 22/04/2008, Fabiani, Rv. 240075; Sez. 1, n. 34989 del 10/07/2007, Sorroche, Rv. 237630; Sez. 1, n. 1072 dell'11/10/2006, dep. 17/01/2007, Bouyahia, Rv. 235289; Sez. 2, n. 24994 del 25/05/2006, Bouhrama, Rv. 234345).

5. L'Ufficio ricorrente osserva ancora che la idoneità dell'organismo associativo a perseguire gli scopi eversivi sarebbe dimostrata dalla concreta realizzazione del programma, attraverso l'assalto al campanile mediante l'abbordaggio a un vaporetto e allo sbarco in Piazza San Marco.

Ma con ciò da un lato si confonde l'elemento della idoneità potenziale della struttura associativa a realizzare gli scopi presi in considerazione dalla norma con gli atti esecutivi di quel programma che siano stati (eventualmente) in concreto posti in essere, dall'altro si contrasta la valutazione in punto di fatto, circa la inidoneità dei mezzi strumentali a disposizione della organizzazione (in particolare, i c.d. due "tanki") a sostenere e rendere possibile l'attuazione di un disegno eversivo, esplicitata dalla sentenza impugnata con motivazione diffusa e per nulla illogica, con ciò deducendosi una censura non proponibile in sede di legittimità.

6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 16/03/2011.

Il Consigliere estensore

Giovanni Conti



Il Presidente

Adolfo Di Virginio

